



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo



CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 12 del 30-05-2023

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI- APPROVAZIONE NUOVO TESTO REGOLAMENTARE IN RECEPIMENTO ALLA DELIBERAZIONE ARERA N.15/2022 (REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI-TQRIF)

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **16:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il SIG. EMANUELE MIRALLI in qualità di Presidente del Consiglio.
All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
SOCCIARELLI EMANUELA	Presente	LONGARINI AIRA	Presente
FABI ANNAMARIA	Presente	FIOCCHI GRAZIELLA	Presente
CORNIGLIA FRANCESCO	Assente	BRIZI ANGELO	Presente
FEDELE MARCO	Presente	PUDDU ELISABETTA	Presente
ATTI SIMONA	Presente	BENNI LUCA	Presente
MIRALLI EMANUELE	Presente	DI GIORGIO ANGELO	Presente
ROSI DECIMO	Presente		

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SIG. EMANUELE MIRALLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato. E' presente in qualità di verbalizzante LISETTA D'ALESSANDRI.

DELIBERA n. 12 del 30-05-2023

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.5

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e che era composta di tre distinti prelievi: - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili esclusa abitazione principale; - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- nel Comune di Montalto di Castro, assume natura tributaria, in quanto non si è ancora realizzato il sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che permetterebbe l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

RICHIAMATO il DPR 158/1999 "Elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti" ovvero attraverso coefficienti indicativi di produttività di rifiuti per ciascuna categoria parametrando la tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile;

RICHIAMATA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 e il principio ivi contenuto del "chi inquina paga";

VISTO l'art. 1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, calcolato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) art. 738, con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), mentre la componente IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in G.U. serie generale n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45) ;

VISTO l'art.52 del D.Lgs.15 dicembre1997n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

VISTO il D. Lgs. 116/2020 e ss.mm.ii. attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE

DELIBERA n. 12 del 30-05-2023

sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 28/06/2021 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - approvazione nuovo testo regolamentare in recepimento delle modifiche introdotte dal D.Lgs.116/2020;

VISTO l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17 che ha assegnato ad ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, contemplando tra le funzioni dell'Autorità anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi - sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori -, la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi, nonché la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

PRESO ATTO che con propria deliberazione 15/2022, ARERA ha adottato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), introducendo:

numerosi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per la gestione del servizio rifiuti, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori;

intervento regolatorio in merito ai seguenti aspetti della gestione TARI:

a) termine e modalità di presentazione della dichiarazione Tari (fissato a 90 giorni) compreso la variazione e la cessazione;

b) garantire almeno una modalità di pagamento gratuita;

c) presentazione di reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati;

d) Il termine per il pagamento;

e) rateazione obbligatoria se l'importo dell'avviso di pagamento supera del 30% il valore medio del biennio precedente;

f) il termine per effettuare i rimborsi delle somme versate in eccedenza (fissato in 120 giorni);

g) disciplina in merito alla presentazione della documentazione per l'avvio a recupero o riciclo dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche che decidono di uscire dal servizio pubblico, come previsto dal D.Lgs. 116/2020, prevedendo il termine del 31 gennaio di ciascun anno.

EVIDENZIATO che alcune delle previsioni contenute nella soprarichiamata deliberazione n.15/2022 di ARERA, sembrano porsi in contrasto con la normativa dettata dal legislatore nazionale in tema di TARI;

DATO ATTO che, come anche evidenziato da ANCI-IFEL nell'nota del 6 aprile 2022, i provvedimenti di ARERA, nella gerarchia delle fonti, sono da qualificarsi atti normativi di rango secondario rispetto alle leggi o atti aventi forza di legge

RITENUTO quindi di procedere a modificare il vigente regolamento per la disciplina della TARI vigente secondo le modifiche ed integrazioni opportunamente evidenziate nel medesimo, al fine di ottemperare a decorrere dal 01/01/2023 alla disciplina regolatoria di ARERA ancorché nel rispetto della normativa che disciplina la TARI con particolare riferimento ai seguenti contenuti:

- Richiesta di attivazione del servizio e obbligo di dichiarativo TARI recependo ove compatibili con le leggi che disciplinano la TARI, le indicazioni contenute negli articoli 6,7,8,10,11 e 12 del TQRIF

- Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati. Si recepiscono le disposizioni regolatorie di cui al titolo III del TQRIF, con riferimento alle sole attività tipicamente svolte dal Servizio Tributi del Comune mentre, per i reclami inerenti lo svolgimento del servizio di raccolta e spazzamento si rinvia al gestore delle medesime attività ed al regolamento comunale di igiene urbana;

- modalità di pagamento e sollecito di pagamento. Sono recepite le disposizioni regolatorie contenute negli articoli 23,24,25,26 del TQRIF

- rateizzazione degli avvisi bonari TARI. Si recepiscono, ove compatibili con la normativa tributaria, le disposizioni regolatorie di cui all'art.27 del TQRIF quale facoltà introdotta dall'ente;

- procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche;

ATTESO che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (TARI), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente atualizzandolo alle disposizioni normative e coordinare in un unico testo le modifiche al testo originario;

VISTO, quindi, lo schema di Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) nella formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente atto qual parte DELIBERA n. 12 del 30-05-2023

integrante e sostanziale sotto la lettera A) risultante dalle modifiche soprarichiamate;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le TARIFFE E LE ALIQUOTE relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale "il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data per l'approvazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione"

VISTO l'art. 1 comma 775 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025," in vigore dal 1 gennaio 2023, che ha previsto il differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto del MINISTERO DELL'INTERNO del 19 aprile 2023 recante "Differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali pubblicato sulla GU Serie Generale n.97 del 26-04-2023

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria prot. n. del rilasciato ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di procedere, al fine di ottemperare a decorrere dal 01/01/2023 alla disciplina regolatoria di ARERA, a modificare il vigente regolamento per la disciplina della TARI secondo le modifiche ed integrazioni opportunamente evidenziate nell'atto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A) ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 e rivisitato in alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;
3. Di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023 in quanto adottato entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2023-2025;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini di legge, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13 comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge n. 214/2011;
5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Procedutosi alla votazione per appello nominale, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Benni, Brizi, Di Giorgio, Puddu).

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Benni, Brizi, Di Giorgio, Puddu), resi in forma palese per appello nominale, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del DELIBERA n. 12 del 30-05-2023

T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE VII - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 25-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 25-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MASSIMILIANO MESCHINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO D'ALESSANDRI
LISSETTA

IL PRESIDENTE
F.TO SIG. EMANUELE MIRALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISSETTA D'ALESSANDRI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISSETTA D'ALESSANDRI

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LISSETTA D'ALESSANDRI



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Servizio Tributi – SUAP- Attività Produttive



Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvazione delibera Consiglio Comunale n..... del

Sommario

Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2. Presupposto del Regolamento	4
Art. 3. Definizione di rifiuto	4
Art. 4 Gestione dei rifiuti.....	5
Art. 5 Soggetto attivo	5
Art. 6. Soggetti passivi	5
Art. 7. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	6
Art. 8. Presupposto per l'applicazione della Tari.	7
Art.9. Locali ed aree scoperte soggetti al tributo	7
Art. 10. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	8
Art. 11 Determinazione della superficie tassabile.....	9
Art. 12. Produzione di Rifiuti speciali – riduzioni superficiali.....	9
Art. 13. Esclusione dalla quota variabile delle utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico comunale.....	11
Art. 14 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo	13
Art. 15 Copertura dei Costi di Gestione dei rifiuti	14
Art.16 Piano Economico Finanziario	15
Art. 17. Determinazione della tariffa	15
Art. 18. Articolazione della tariffa	16
Art. 19. Obbligazione tributaria.....	16
Art.20 Tariffe per le utenze domestiche.....	17
Art. 21. Determinazione degli Occupanti delle utenze domestiche.....	17
Art. 22. Tariffa per le utenze non domestiche.....	18
Art. 23. Classificazione delle utenze non domestiche.	18
Art. 24. Istituzioni Scolastiche Statali	19
Art. 25. TARI giornaliera	19
Art. 26. Tributo provinciale	20
Art. 27. Obbligo di dichiarazione	20
Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione	21
Art. 29 Riduzioni per le utenze domestiche	23
Art. 30. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	24
Art. 31. Riduzioni per il recupero e raccolta differenziata	24
Art. 32. Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo per le utenze non domestiche - riduzioni.....	24
Art. 33. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	25
Art. 34 Agevolazioni.....	25
Art. 35. Bonus sociale.....	26
Art. 36 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.	27

Art. 37 –Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.....	27
Art. 38. Funzionario Responsabile	28
Art. 39. Riscossione.....	29
Art. 40 Accertamento	29
Art. 41. Sanzioni	30
Art. 42. Interessi.....	31
Art. 43. Rimborsi.....	31
Art. 44. Rimborsi e compensazione	31
Art. 45. Somme di modesto ammontare.....	32
Art.46. Rateizzazione degli avvisi di pagamento TARI	32
Art. 47. Dilazioni di pagamento avvisi di accertamento esecutivo.	33
Art. 48. Contenzioso	34
Art. 49. Trattamento dei dati personali	34
Art. 50. Entrata in vigore e abrogazioni.....	34
Art. 51. Clausola di adeguamento.....	34
Art. 52. Disposizioni transitorie.....	34

Allegati

All. A: Categorie di utenze domestiche e non domestiche

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti denominata TARI, stabilendo in particolare condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificata ad opera della Legge di Bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Presupposto del Regolamento

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti **urbani insistenti sul territorio comunale**.
2. **Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico -edilizie suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti nel territorio del Comune.**
3. **Sono altresì assoggettate al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche;**
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, **le attività agricole e connesse**, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 3. Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 116/2020, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti ove compatibile¹, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) ovvero:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Art. 5 Soggetto attivo

1. La Tari è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 6. Soggetti passivi

1. La Tari è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree.

¹ Modifica apportata con delibera Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2021

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto;
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati allo smaltimento in discarica;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 8. Presupposto per l'applicazione della Tari.

1. Presupposto per l'applicazione della Tari è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) **aree scoperte**, **aree operative occupate o detenute a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche** sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, **rimessaggi barche e roulotte**;
 - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione e i locali di servizio quali i garage, le cantine, i magazzini, le soffitte di cui all'art. 817 del c.c.;
 - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono **escluse** dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art.9. Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, anche se non conformi alle norme urbanistiche, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale ad utenze domestiche

Art. 10. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti²

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione e le relative pertinenze prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) Le centrali termiche i locali riservati ad impianti tecnologici quali, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - d) Gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto limitatamente alla parte di essi dove si svolgono le funzioni religiose;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciate concessioni, autorizzazioni o atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
 - h) le aree scoperte non operative in cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - i) le aree scoperte non presidiate o adibite a deposito di materiali non utilizzati per lo svolgimento delle attività di impresa;
 - j) le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - l) Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento;**
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

² Articolo modificato con delibera Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2021

Art. 11 Determinazione della superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507
2. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 40 mq per colonnina di erogazione.

Art. 12. Produzione di Rifiuti speciali – riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via esclusiva, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, **rifiuti speciali**, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Sono rifiuti speciali non soggetti a tariffa:
Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE TASSABILE
INDUSTRIE ALIMENTARI	30%
INDUSTRIE TESSILI E ABBIGLIAMENTO	30%
INDUSTRIE DEL LEGNO, PRODOTTI IN LEGNO	30%
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE	40%
AUTOCARROZZERIE	40%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	40%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	40%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	10%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
RIMESSAGGIO E TRASPORTO E MOVIMENTO TERRA	10%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	10%

4. Per le attività non considerate nell'elenco di cui sopra, sempre che vi sia la produzione di rifiuti speciali, si farà riferimento a criteri di analogia.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali.
6. La detassazione spetta, oltre che alle aree di produzione di rifiuti speciali, anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
7. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 3. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via esclusiva nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte del contribuente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del Comune. Nel caso dei magazzini di cui al comma 6, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed

esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

8. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono inoltre:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare al Servizio Tributi, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
- c) **In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.**

1. **Art. 13. Esclusione dalla quota variabile delle utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico comunale**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche rientranti **nell'elenco delle attività di cui all'allegato L-quinquies del Decreto Legislativo n.152/2006 e che producono rifiuti urbani di cui all'allegato L-quater della parte IV del medesimo decreto**, possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo per le superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici è dovuta la corresponsione della parte fissa e la TEFA secondo le modalità stabilite col presente regolamento.
2. A tal fine, la scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata per un periodo non inferiore **a due anni**. Le utenze non domestiche possono comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine, **comunicandolo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune entro la data del 30 giugno con effetti a decorrere dal 01 gennaio dell'anno successivo**. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. **Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione al Comune. Decorso tale termine in assenza di comunicazione del gestore, l'istanza si intende accolta.**
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente

all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.

4. La comunicazione di uscita dal servizio pubblico è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività in cui devono essere indicati:

- l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili
- il tipo di attività svolta in via prevalente ed i codici ATECO;
- il quantitativo stimato di rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico comunale;
- la durata del periodo non inferiore a due anni per la quale si intende esercitare l'opzione;
- l'impegno a restituire eventuali attrezzature consegnate;
- Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni (ex- art. 14 L.118/2022) con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 116/2020³.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 3 entro i termini in esso specificati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

6. Ai fine dell'esclusione dal pagamento della quota variabile del tributo, le utenze non domestiche devono presentare, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti.

7. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile di riferimento e le loro superfici tassabili, la tipologia di attività svolta con il relativo codice Ateco, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso precedentemente consegnate;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono

³ Modifica apportata con delibera Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2021

essere allegare alla documentazione presentata;

- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.**

8. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.38, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

10. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 14 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

- 1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.**
- 2. Per «riciclo o riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.**
- 3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 30 Aprile dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30% della quota variabile.**

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. **La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La documentazione attestante le quantità dei rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:**
 - a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e. i dati sui quantitativi dei rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dall'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
i dati identificati dell'impianto di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
 - f. **Copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.**
6. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra l'ufficio tributi comunica l'esito della verifica all'utente.

6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 15 Copertura dei Costi di Gestione dei rifiuti

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per la determinazione dei costi del Servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. **363/2021** e le sue successive modifiche ed integrazioni adottata dall'Autorità per la regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in virtù della

- delega legislativa espressa dal comma 527 art. 1 della Legge 205/2017 .
3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
 4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
 5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art.16 Piano Economico Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. n. **363/2021** dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.⁴;
3. **Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:**
 - a) **una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;**
 - b) **una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;**
 - c) **eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.**
4. **La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.**
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente⁵.

Art. 17. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio rifiuti sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto

⁴ Modifica apportata con delibera Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2021

⁵ Modifica apportata con delibera Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2021

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e nella Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 1, comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013.

3. Le tariffe della TARI, determinate sulla base del Piano Economico e Finanziario, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al precedente articolo 16. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 18. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. In ogni caso la determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione rifiuti urbani anche in relazione al piano economico finanziario (PEF) degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente⁶.
5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1, comma 658, della L. 27/12/2013, n. 147, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella misura del 10%. Il gestore del servizio comunale comunica al Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la percentuale complessiva di raccolta differenziata dei rifiuti urbani effettuata nell'anno precedente rispetto al quantitativo totale dei rifiuti raccolti. Qualora ne ricorrano i presupposti, la riduzione di cui al comma 4 si applica sul tributo dovuto per l'annualità successiva a quella cui tale percentuale si riferisce, con esclusione di sgravi o rimborsi degli importi dovuti per le annualità precedenti.

Art. 19. Obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale

⁶ Modifica apportata con delibera Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2021

- sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree soggette a tributo.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree soggette al tributo.
 3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine e nei tempi previsti dall'art. 28 del presente regolamento.
 4. La cessazione dà diritto all'abbuono mediante scarico dalla lista di carico o al rimborso del tributo già pagato secondo quanto previsto dall'art. 37.
 5. **Le variazioni intervenute nel corso dell'anno sono oggetto di dichiarazione da rendersi secondo le modalità ed i termine di cui all'art.28 comma 12 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.**

Art.20 Tariffe per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 21. Determinazione degli Occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa o di studio svolta all'estero, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (a titolo esemplificativo: contratti di affitto regolarmente registrati, certificati di studio rilasciati da scuole estere, ecc.).
3. Per le abitazioni occupate e/o possedute da soggetti non residenti ed in mancanza di presentazione della dichiarazione attestante il proprio nucleo familiare, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito⁷:
 - in numero di 2 con superficie imponibile sino a 60 mq;
 - in numero di 3 con superficie imponibile sino a 80 mq.;
 - in numero di 4 con superficie imponibile sino a 100 mq.;
 - in numero di 5 con superficie sino a 120 mq.;
 - in numero di 6 con superficie superiore,

⁷ Modificazione apportata con Delibera C.C. n. 87 del 29/11/2017

salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente o a seguito di verifica da parte del Comune.

4. Per le abitazioni non occupate la tariffa si calcola con riferimento ad un numero di occupanti convenzionale pari a:
 - 2 con superficie imponibile sino a 60 mq;
 - 3 con superficie imponibile sino a 80 mq.;
 - 4 con superficie sino a 100 mq.;
 - 5 con superficie sino a 120 mq.;
 - 6 con superficie superiore.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza alla data del 1° Gennaio dell'anno di riferimento⁸.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze domestiche. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
7. Il cambio di residenza anagrafica non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione tributaria, occorrendo a tal fine la presentazione della specifica dichiarazione di cessazione.

Art. 22. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando, alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione K_c secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione K_d secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 23. Classificazione delle utenze non domestiche.

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della

⁸ Modificazione apportata con Delibera C.C. n. 87 del 29/11/2017

- connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è, di regola, unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio salvo diversa dichiarazione del contribuente che indichi una diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tal caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
 6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 24. Istituzioni Scolastiche Statali

1. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 25. TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata sulla base della corrispondente categoria di attività, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 comma 816 della L.160/2019. Il pagamento del tributo giornaliero avviene contestualmente al pagamento del canone unico patrimoniale disciplinato dal relativo Regolamento Comunale.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate⁹.

Art. 26. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
4. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
5. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.¹⁰

Art. 27. Obbligo di dichiarazione

1. **Il soggetto passivo, di cui all'art.6, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.**
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni ed esenzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.
 - d) le variazioni delle superfici assoggettabili al tributo, le variazioni dei dati catastali delle unità immobiliari, le variazioni del numero degli occupanti.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di

⁹ Modifica apportata con delibera Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2021

¹⁰ Modifica apportata con delibera Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2021

- residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
- La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata, dal momento in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso, **entro 90 giorni solari da quando insorge l'obbligo della dichiarazione**. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. **Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;**
- b. **Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;**
- c. **Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;**
- d. **Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;**
- e. **Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;**
- f. **Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;**
- g. **La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.**

Utenze non domestiche

- a. **Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;**
- b. **Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;**
- c. **Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;**
- d. **Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;**

- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

5. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

7. Il Comune in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione

principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al medesimo comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

15. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

16. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29 Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge n.147/2013, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno

di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

2. **Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.**
3. **Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.**

Art. 30. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza, o da apposito atto rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da segnalazione certificata inizio/modificazione attività regolare;
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 31. Riduzioni per il recupero e raccolta differenziata

1. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche come previsto dall'art. 1 comma 658, della Legge 147/2013. La tariffa è ridotta nei seguenti casi:
 - a) nei confronti delle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata la tariffa si applica nella misura ridotta del 10%;
 - b) nei confronti delle utenze non domestiche che effettuano la raccolta differenziata la tariffa si applica nella misura ridotta del 10%.

Art. 32. Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo per le utenze non domestiche - riduzioni

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o

tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Le riduzioni della parte variabile della tariffa sono applicate come di seguito indicato¹¹:
 - a) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti fino al 20%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del **10%**;
 - b) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti compreso tra il 20,1% e il 40%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del **15%**;
 - c) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti tra il 40,1% e il 60%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del **20%**.
 - d) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti tra il 60,1 % e l' 80%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del **25%**.
 - e) Rapporto tra il quantitativo dei rifiuti avviati al riciclo e il quantitativo totale dei rifiuti prodotti tra il 80,1 % e il 100%: Riduzione della tariffa nella quota variabile del **30%**.

Art. 33. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Per le utenze domestiche e non domestiche ubicate fuori della zona servita, purchè di fatto non servita dalla raccolta, il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile nella misura pari al 30% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, supera 1000 metri.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 35 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 34 Agevolazioni

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede agevolazioni, basate sugli indicatori ISEE, ai soggetti in condizione di grave disagio sociale ed economico. Tali agevolazioni si articolano in esenzione e riduzione del 50% dell'ammontare del tributo in relazione a nuclei familiari con indicatore ISEE le cui soglie sottoelencate potranno essere approvate, ed eventualmente aggiornate, con successivo provvedimento della Giunta Comunale.
2. Condizioni di ammissibilità per la presentazione di istanza di agevolazione TARI sono le seguenti:
 - a) Esenzione totale dalla TARI (nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, inferiore o pari a € 5.500,00);
 - b) Riduzione del 50% della TARI (nucleo familiare con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, compreso tra € 5.501,00 ed € 8.265,00);
 - c) Riduzione del 50% della TARI (nucleo familiare composto da una o due persone entrambi ultrasessantacinquenni e/o nucleo familiare ove è presente una o più

¹¹ Modifica apportata con delibera Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2021

- persone con grado di invalidità superiore al 70% con indicatore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, fino ad € 9.265,00)
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano su presentazione di apposita istanza entro il termine perentorio e con le modalità indicate in apposita deliberazione della Giunta Comunale.
 4. L'Ufficio comunale competente provvederà automaticamente al controllo ed alla verifica dell'istanza e dell'ISEE presentato dal contribuente.
 5. Il competente Ufficio Comunale può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
 6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce le esenzioni o riduzioni tariffarie predette.
 7. Le agevolazioni saranno quindi concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili garantendo le priorità di intervento ai nuclei familiari con ISEE più bassa e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto nell'apposito capitolo di bilancio comunale.
 8. Condizione essenziale per ottenere l'agevolazione sulla TARI è quella di essere in regola con il pagamento della Tassa sui Rifiuti, condizione da auto dichiarare nel modulo di domanda.
 9. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della dichiarazione rilevata anche successivamente in fase accertativa.¹²

Art. 35. Bonus sociale.

1. È assicurato agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.
2. Il bonus consiste in una percentuale di sconto in bolletta sulla tassa da determinare annualmente in sede di approvazione di delibera tariffaria da parte del Consiglio Comunale;
3. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato ovvero in possesso dei requisiti/condizioni stabilite a seguito dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale saranno individuati i principi e i criteri in base ai quali l'ARERA è chiamata ad assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate, definendo le relative modalità relative attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.
4. Gli utenti dovranno presentare annualmente la relativa domanda di bonus sociale presso l'ufficio dei Servizi Sociali dell'ente secondo le modalità e tempistiche che saranno definite nel dettaglio dalla Giunta Comunale con appositi atti. L'ufficio Servizi Sociali provvederà all'istruttoria delle domande e all'eventuale riconoscimento del beneficio.

¹² Modificazioni già apportate con Delibera C.C. n. 94 del 21/12/2017

Art. 36 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni questa opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Sia per le utenze domestiche che non domestiche, le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 40 % dell'intera tariffa.
3. Non è consentito il cumulo delle agevolazioni di cui all'art.35 con il Bonus Sociale.

Art. 37 -Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui al precedente articolo, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

a)il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b)i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi riporta la valutazione della

fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso¹³.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile ai sensi dell'art. 1, comma 167, legge 296/2006. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 38. Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

¹³ Per quanto disposto dall'art. 19, d.lgs. 546/1992.

Art. 39. Riscossione

1. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni presentate e degli avvisi di accertamento notificati inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, appositi avvisi di pagamento con i modelli di pagamento precompilati, che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa sui rifiuti e per il tributo provinciale. L'invito di pagamento deve indicare l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, la categoria per le utenze non domestiche, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, oltre a tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. n. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 a partire dell'entrata in vigore delle disposizioni essa contenute.
4. La Tari per l'anno di riferimento è versata direttamente al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 **nonchè attraverso la piattaforma di cui all'art.5. del decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005 (PagoPa) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.**
5. **. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno tre rate aventi la scadenza fissata con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le tariffe ferma restando la facoltà dell'utente di pagare in un'unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.**
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 39, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.¹⁴
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso dell'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 40 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento motivato d'ufficio o in rettifica a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006 e del comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e gli oneri per la riscossione a carico del contribuente con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli

¹⁴ Modifica apportata con delibera Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2021

ulteriori interessi di mora. L'accertamento, inoltre, deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati. Gli avvisi di accertamento devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione.

3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, di rateizzare le somme indicate nell'avviso di accertamento, con le modalità espressamente previste dall'apposito regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate;
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. In relazione al disposto dell'art. 1 comma 1091 della Legge 145 del 30/12/2018, qualora l'Ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000, è previsto che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, sia destinato nella misura del 5% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale o di titolare di posizione organizzativa, in deroga al limite di cui all'art. 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 25/05/2017.

Art. 41. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze si applica la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n.472 del 1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art.17 comma 3, del D.Lgs.472/1997
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione **entro il termine previsto dall'art. 1 comma 684 della Legge 147/2013**, anche relativamente uno solo degli oggetti di imposta posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. La contestazione della violazioni di cui al presente articolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
8. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto

formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - e) a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, interviene oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ma prima dell'accertamento.
9. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 42. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura pari al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 43. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Ad ogni buon conto l'ufficio procede alla verifica della posizione tributaria TARI del contribuente e procede d'ufficio alla compensazione qualora si riscontrino morosità relative a annualità pregresse dandone comunicazione all'utente.

Art. 44. Rimborsi e compensazione

1. **La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione,**

fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione **giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.**

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 38 del presente regolamento.

6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472¹⁵.

Art. 45. Somme di modesto ammontare

1. Il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art.46. Rateizzazione degli avvisi di pagamento TARI

1. Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico,

b) ai contribuenti che versino in condizioni economiche disagiate. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito oppure certificazione ISEE in corso di

¹⁵ L'articolo 23 dispone quanto segue:

«1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione

validità. Il numero delle rate all'interno degli scaglioni sopra riportati è fissato dal Funzionario Responsabile della riscossione tenuto conto della richiesta presentata dal contribuente.

c) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

2. l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore ad una soglia minima di a 100 euro;

3. la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata entro il termine della scadenza di pagamento riportata nel documento di riscossione ma la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

4. Sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione

5. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

Art. 47. Dilazioni di pagamento avvisi di accertamento esecutivo.

1. Su motivata e documentata richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, l'ufficio può concedere una dilazione del pagamento delle somme dovute secondo il disposto dell'796 della Legge n.160 /2019, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;

d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

2. In caso di aggravamento dello stato di temporanea e obiettiva difficoltà su richiesta del debitore, l'Ente può concedere per una sola volta la proroga della dilazione già concessa per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili a condizione che non sia intervenuta la decadenza dalla medesima per mancato pagamento di tre rate consecutive del piano di rateizzazione già in corso .

3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento. E' ammessa la dilazione di pagamento anche per gli avvisi bonari.

4. La dilazione di pagamento possono essere concesse alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) inesistenza di morosità pregressa del richiedente con riferimento a precedenti piani di rateizzazione già concessi;

b) ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma dovuta e dalle condizioni economiche del debitore secondo gli scaglioni indicati al precedente comma 1.

c) Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di tre rate consecutive; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

d) Importo del debito maggiore di 500 euro. Dilazioni di pagamento per importi inferiori a 500 euro possono essere concesso solo in presenza di situazioni di particolare gravità documentata.

In casi di dubbia esigibilità o di ammontare superiore a 15.000,00 è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

Art. 48. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 1 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 49. Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016

Art. 50. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Art. 51. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 52. Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
2. In tutti i casi in cui il passaggio informatizzato dei dati relativi al numero degli occupanti dalla banca dati anagrafica a quella tributaria, evidenziasse delle anomalie, il numero degli occupanti delle utenze domestiche è provvisoriamente considerato pari a n. 2 unità fino ad accertamento definitivo.

ALLEGATO A

UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti
Superfici domestiche accessorie -1 componente
Superfici domestiche accessorie -2 componenti
Superfici domestiche accessorie -3 componenti
Superfici domestiche accessorie -4 componenti
Superfici domestiche accessorie -5 componenti
Superfici domestiche accessorie -6 o più componenti

UTENZE NON DOMESTICHE

Num.	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, (compresi circoli ricreativi, oratori)
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari, arenili attrezzati
6	Esposizioni, autosaloni

Num.	Attività
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante (inclusi residence, bed & breakfast, affittacamere, alloggi a disposizione per personale dipendente)
9	Case di cura e riposo, (compresi caserme, collegi)
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali, (ricevitorie di concorsi in genere)
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, pizzerie da asporto, rosticcerie, agriturismi
23	Mense, birrerie, hamburgerie, rosticcerie
24	Bar, caffè, pasticceria, (comprese gelaterie, enoteche)

Num.	Attività
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, (comprese piadineria, kebab)
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night-club, club privati con bar ristoro